



A.D. MDLXII

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

REGOLAMENTO SU INCOMPATIBILITÀ E CUMULO DI IMPIEGHI E INCARICHI

(Art. 53 del Decreto Legislativo 30/03/2001, n.° 165 ed art. 6 della Legge 30 dicembre 2010, n.° 240)

ART.1 - Ambito di applicazione

il presente Regolamento, emanato in attuazione dell'art. 53 del D.L.vo 30/03/2001 n. 165 e dell'art. 6 della Legge 30 dicembre 2010, n.° 240, disciplina i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi non compresi nei doveri d'ufficio dei Professori e ricercatori universitari, salve le attività che costituiscono espressione della solidarietà sociale e delle libertà e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione.

ART. 2 – Incompatibilità

1. La posizione di professore e ricercatore universitario è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria.
2. E' fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di "spin off" o di "start up" universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo quanto previsto dall'apposito regolamento adottato dall'Ateneo.

ART. 3 – Professori e ricercatori universitari a tempo definito

I professori e i ricercatori universitari a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'Ateneo.

ART. 4 – Professori e ricercatori universitari a tempo pieno

1. L'esercizio dell'attività libero-professionale è incompatibile con il regime di impegno a tempo pieno, ad eccezione dello svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria, compresi gli aspetti ad essa correlati, svolta dai professori e ricercatori universitari a tempo pieno impegnati in attività assistenziale in favore del Servizio Sanitario Nazionale.
2. Il regime delle attività che possono essere svolte dai professori e ricercatori universitari a tempo pieno è disciplinato dagli articoli seguenti.

ART. 5 – Attività che può essere svolta liberamente

1. I professori e ricercatori universitari a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione:

- a) attività di valutazione e referaggio;
- b) lezioni e seminari di carattere occasionale;
- c) attività di collaborazione scientifica e di consulenza;
- d) attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale;
- e) attività pubblicistiche ed editoriali;
- f) perizie conferite dall'Autorità Giudiziaria;
- g) partecipazione a commissioni di concorso o d'esami non universitari per i quali la presenza di docenti universitari sia imposta da norme statali;
- h) incarichi per i quali è previsto solo il rimborso delle spese documentate;
- i) partecipazione a concorsi di idee;
- j) incarichi per lo svolgimento dei quali il docente è posto in aspettativa, comando o fuori ruolo;
- k) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- l) la partecipazione, con ruoli definiti, a iniziative progettuali di ricerca nazionali e internazionali.

2. Sono inoltre consentiti, senza autorizzazione, i compensi derivanti dall'utilizzazione economica – da parte dell'autore o inventore - di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali.

ART.6 – Incarichi consentiti previa autorizzazione

1. I Professori ed i ricercatori a tempo pieno non possono svolgere incarichi con retribuzione che non siano stati conferiti o preventivamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, fatta salva la casistica di cui all'art. 5.

2. Per incarichi con retribuzione si intendono quelli, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.

3. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto di entrata del bilancio dell'Ateneo per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o fondi equivalenti.

4. Sono consentiti, previa autorizzazione del Rettore e a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle funzioni didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'Amministrazione Universitaria, i seguenti incarichi:

- a) svolgimento di incarichi presso la Presidenza della Repubblica, il Parlamento, la Corte Costituzionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri e altri Organi di rilevanza costituzionale
 - b) incarichi presso Enti o Organismi internazionali
 - c) incarichi presso autorità amministrative indipendenti e presso soggetti, enti ed istituzioni che svolgono compiti di alta amministrazione o di garanzia
 - d) incarichi conferiti per lo svolgimento di funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso Enti pubblici o privati senza scopo di lucro o presso società a prevalente capitale pubblico purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'Università di Sassari.
5. Gli incarichi retribuiti di studio, ricerca, collaborazione scientifica e didattica che coinvolgono risorse umane e strumentali dell'Ateneo, sono consentiti esclusivamente nelle forme e nei modi stabiliti dallo Statuto dell'autonomia e dai regolamenti che li disciplinano.

ART.7 – Criteri per il rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione deve essere richiesta dal soggetto, pubblico o privato, che intende conferire l'incarico, ovvero dal docente interessato, dichiarando espressamente:

- a) soggetto committente (in particolare: ragione sociale, indirizzo sede legale, partita IVA e codice fiscale)
- b) contenuto e modalità di svolgimento (in particolare: tempi, luoghi e durata)
- c) ammontare del compenso previsto o presunto
- d) compatibilità con l'attività della struttura di appartenenza e con lo svolgimento della attività istituzionale

2. L'autorizzazione deve essere vistata dal Preside della Facoltà e dal Direttore della struttura di appartenenza del docente interessato.

3. L'istanza, indirizzata al Magnifico Rettore, deve pervenire all'Ufficio Personale Docente in tempo utile per il rilascio della eventuale autorizzazione, comunque anticipatamente all'inizio dell'attività oggetto della richiesta, pena la irricevibilità dell'istanza stessa.

Copia della istanza è trasmessa dall'Ufficio gestione docenti alla Commissione per la vigilanza sulle attività esterne dei docenti, istituita con DR 431/2011 e successive modificazioni.

4. Il provvedimento di rilascio o diniego della autorizzazione deve essere adottato entro i trenta giorni successivi alla ricezione della richiesta. Decorso tale termine l'autorizzazione si intende comunque accordata se relativa ad incarichi da svolgersi presso Amministrazioni pubbliche; al contrario, si intende definitivamente negata in tutti gli altri casi.

5. L'autorizzazione del Rettore riguarda esclusivamente i profili di legittimità inerenti all'ordinamento universitario. L'inquadramento del rapporto scaturente dall'incarico sotto i profili fiscale e previdenziale o comunque in relazione all'osservanza di norme imperative, ricade nella piena autonomia ed esclusiva

responsabilità del docente.

6. L'autorizzazione viene rilasciata per il periodo massimo di un solo anno solare e può essere rinnovata a richiesta.

ART. 8 – Attività vietate ai professori ed ai ricercatori universitari a tempo pieno

1. Oltre a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, ai professori ed ai ricercatori universitari a tempo pieno è vietata l'assunzione di cariche e la partecipazione a consigli di amministrazione o ad organi con potere di gestione in società di capitali a prevalente partecipazione privata, salvo che la carica, per legge, regolamento, statuto o autorizzazione sia ricoperta su designazione di enti pubblici, di organismi a prevalente partecipazione pubblica, di pubbliche amministrazioni o della stessa Università, fatto salvo quanto stabilito dal precedente articolo 2, comma 2.

2. Ai docenti non è consentito svolgere incarichi che arrechino pregiudizio all'espletamento dell'attività istituzionale di didattica e ricerca o al prestigio ed all'immagine dell'Ateneo ovvero che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con l'Università di Sassari.

3. Non è consentito inoltre prestare la propria opera intellettuale, a qualsiasi titolo, presso società private di preparazione agli studi universitari o di tipo parauniversitario e simili.

ART.9 – Cumulo di incarichi

I professori ed i ricercatori universitari a tempo pieno, di norma, non possono svolgere contemporaneamente più di due incarichi. Eventuali deroghe al presente divieto potranno essere concesse dal Rettore previa valutazione sulla loro opportunità.

ART.10 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il medesimo giorno del decreto rettorale di emanazione.